

**COMUNE DI
LISCATE**
(Provincia di Milano)

Regolamento¹
per il funzionamento del
Consiglio Comunale

¹ Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/11/2001

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Entrata in carica e surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'ufficio elettorale.
2. I consiglieri comunali subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo Comunale di largo Europa 2 in Liscate.
2. Il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio dovranno essere esposte all'esterno del Palazzo Comunale la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea .

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare costituita dal Sindaco sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. Nei casi previsti dall'articolo 27 dello Statuto, il consiglio comunale è presieduto dal vicesindaco. In casi di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dall'assessore – consigliere secondo i criteri fissati dall'articolo 27 comma 4 dello Statuto.

Art. 6 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione.
3. Il presidente pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 8 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione dell'attività del consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. La conferenza dei capigruppo decide a maggioranza fermo restando che il peso del voto di ciascun capogruppo è proporzionato al numero di consiglieri appartenenti al proprio gruppo.

Art. 9 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - a. Permanenti con funzioni consultive e di impulso;
 - b. Straordinarie con funzioni di studio;
 - c. di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. La deliberazione di istituzione delle commissioni straordinarie o di inchiesta, aventi carattere di temporaneità, deve stabilire l'oggetto dei lavori della commissione nonché i termini entro cui devono essere espletati i lavori
3. Possono far parte delle commissioni consiliari esclusivamente consiglieri comunali anche se ricoprono la carica di assessore. Gli assessori non consiglieri non possono far parte delle commissioni consiliari anche se possono relazionare ed essere sentiti.
4. Ogni commissione è composta da sei componenti di cui quattro di maggioranza e due di minoranza.
5. I componenti delle commissioni consiliari sono nominati dal consiglio secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11 comma 3.
6. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità rispetto al consiglio comunale, sia ai fini del computo delle presenze necessario per verificare la esistenza del quorum strutturale (validità della seduta) sia ai fini del calcolo della votazione, ogni consigliere di maggioranza rappresenta in seno la commissione consiliare tre presenze e tre voti ed ogni consigliere di minoranza rappresenta 2,5 presenze e 2,5 voti.
7. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 10, il consiglio, contestualmente alla elezione della commissione, procede alla nomina del Presidente della commissione stessa da scegliere fra i componenti della commissione medesima.
8. Il presidente della commissione svolge, all'interno della commissione consiliare, i compiti che il presente regolamento attribuisce al Sindaco in qualità di presidente del Consiglio.
9. Le funzioni delle commissioni permanenti sono consultive, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il soggetto proponente o lo stesso consiglio, o di impulso nei confronti dell'attività del consiglio.
10. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 10 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento **ed in casi straordinari**, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 11 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Quando la nomina è di competenza del Consiglio, si procede mediante scheda segreta. Ogni consigliere ha diritto di votare per un solo nominativo (salvo se diversamente previsto dalla legge). Risulteranno eletti i nominativi che hanno avuto più preferenze. Quando è prevista la rappresentanza della minoranza, nel caso in cui non siano riusciti eletti i consiglieri della minoranza in numero pari a quello previsto, si considerano comunque nominati ed eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i candidati della minoranza che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I capigruppo consiliari possono all'unanimità decidere di votare in modo palese sulla base di candidati da loro stessi designati.

CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 12 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto senza che si possa opporre il segreto d'ufficio:
 - a) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - b) di prendere visione e di ottenere copia di atti e documenti.
2. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile del servizio rilascia i documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta medesima. Il termine può essere prorogato previa informazione al consigliere qualora lo impongano circostanze di lavoro che devono essere esplicitate e comunicate al consigliere.
3. Una copia delle deliberazioni della Giunta Comunale è depositata, contestualmente all'affissione, presso la segreteria comunale nonché presso una sala del Comune stabilita dalla conferenza dei capigruppo per essere a disposizione dei consiglieri.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 14 – Diritto di presentare mozioni.

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile. Per primo Consiglio utile si intende la prima seduta del consiglio successiva alla data di presentazione della mozione semprechè quest'ultima sia stata presentata dieci giorni prima la data del consiglio comunale ed a meno che la risposta richieda un tempo superiore.

Art. 15 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni..
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta nel primo Consiglio Comunale utile o risposta scritta. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta. Per primo Consiglio utile si intende la prima seduta del consiglio successiva alla data di presentazione della interrogazione semprechè quest'ultima sia stata presentata dieci giorni prima la data del consiglio comunale ed a meno che la risposta richieda un tempo superiore.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta in Consiglio Comunale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

Art. 16 - Diritto di presentare interpellanze.

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interpellanze.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta della giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
3. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni.

CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 17 - Convocazione del consiglio comunale.

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a. il giorno e l'ora e luogo dell'adunanza;
 - b. il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - c. l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 18 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie o straordinarie, urgenti, di prima convocazione o di seconda convocazione, pubbliche o segrete.
2. Sedute ordinarie o straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza.
4. Sedute di prima o di seconda convocazione: ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno 9 consiglieri compreso il Sindaco (su 17 assegnati). Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 6 consiglieri compreso il Sindaco (su 17 assegnati). Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile

deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. Sedute pubbliche o segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 19 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, **sei** giorni prima;
 - b) per le convocazioni straordinarie, **sei** giorni prima;
 - c) Per le convocazioni d'urgenza almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Per il calcolo dei termini di notifica dell'avviso di convocazione, il giorno della notifica non viene computato, il giorno della seduta viene computato.
3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
4. Si provvede alla notifica della convocazione a mezzo del messo comunale.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio nei termini di cui al 1° comma.
7. Il Sindaco può disporre di dare ulteriori forme di conoscenza e di informazione alla cittadinanza delle sedute del consiglio Comunale.

Art. 20 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno hanno la precedenza:
 - a) 1 - le comunicazioni del sindaco;
 - b) 2 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - c) 3 - le proposte di deliberazione del sindaco, della Giunta comunale, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - d) 4- le mozioni;
 - e) 5 - le interrogazioni;
 - f) 6 - le interpellanze;
 - g) 7 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso a maggioranza semplice di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti se i consiglieri in carica sono tutti presenti e se il Consiglio approvi la proposta all'unanimità.

Art. 21- Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri. Per le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono depositati rispettivamente l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati acquisendo i documenti stessi anche direttamente presso gli uffici.
3. I consiglieri hanno diritto di **ottenere** gratuitamente copia degli atti depositati nonché degli atti allegati e richiamati.
4. All'inizio dell'adunanza gli atti del Consiglio devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 22 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. La registrazione non comporta la conseguente fedele verbalizzazione della seduta ma può costituire semplicemente, a discrezione del segretario comunale, strumento di ausilio
4. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti previa richiesta al Segretario Comunale.

CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 23 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare sono esercitati dal presidente che si avvale della polizia municipale.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Il presidente può, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, fare allontanare dall'aula i consiglieri solo nel caso in cui essi si rendessero autori di condotte idonee a turbare l'ordine pubblico.

Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati o del revisore del conto, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

Art. 25 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Normalmente, le funzioni di scrutatore sono svolte dal segretario comunale.
2. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
3. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente. Sul medesimo argomento ogni consigliere può intervenire non più di due volte. La prima per un tempo non superiore a 15 minuti. La seconda, a fini di replica, per un tempo non superiore a 5 minuti.
3. I tempi di cui al comma precedente sono raddoppiati in occasione di argomenti quali il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, gli equilibri di bilancio, i piani urbanistici generali e attuativi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente. In tal caso il dibattito potrà proseguire ma non si potrà procedere ad alcuna votazione.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso che, trascorso il termine di cui al comma precedente, non si raggiunga il numero legale il Sindaco dichiara la seduta deserta e dispone per la seconda convocazione.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo diverso dalla seduta deserta, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 29 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 30 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere persiste nella condotta idonea a turbare l'ordine pubblico, il presidente lo allontana dall'aula anche avvalendosi della polizia municipale.
3. Se il consigliere non conclude il proprio intervento nei tempi fissati dal precedente articolo 27, il presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo senza che il consigliere abbia a concludere il proprio intervento, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
4. Se il consigliere non si attiene all'argomento in discussione, si procede come stabilito al comma precedente.

Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di

fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. La mancata partecipazione a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

Art. 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati o dei cittadini, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
3. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 39 - Ordine della votazione.

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - d) le singole parti del provvedimento, quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 40 - Annullamento e replica della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 41 – Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 42 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 43 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie che devono essere consegnate per iscritto al segretario o possono essere dettate a verbale ma in tal caso devono essere brevi e concise.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 44 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, è respinto.

CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 45 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e che hanno votato contro, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - ingiuriose;
 - contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 46 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. La votazione avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 48 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione.

<i>Regolamento</i>	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – ENTRATA IN CARICA E SURROGA DEI CONSIGLIERI	2
ART. 3 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI.....	2
ART. 4 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	2
ART. 5 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	2
ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	3
ART. 7 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.....	3
ART. 8 - CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO	3
ART. 9 - COMMISSIONI CONSILIARI	3
ART. 10 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI	4
ART. 11 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.	4
CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE	5
ART. 12 - DIRITTI DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	5
CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	5
ART. 13 - DIRITTO D’INIZIATIVA.....	5
ART. 14 – DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI.....	5
ART. 15 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI	5
ART. 16 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE	6
CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO	6
ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
ART. 18 - DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI	6
ART. 19 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITÀ E TERMINI.....	7
ART. 20 - ORDINE DEL GIORNO.....	7
ART. 21- DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE	8
ART. 22 - REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE	8
CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL’ADUNANZA	8
ART. 23 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	8
ART. 24 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE.....	9
ART. 25 - SEGRETERIA DELL’ADUNANZA.....	9
ART. 26 - SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI.....	9
CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	9
ART. 27 - DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI.....	9
ART. 28 - ORDINE DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE.....	9
ART. 29 - INIZIO DEI LAVORI.....	10
ART. 30 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	10
ART. 31 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO - DECADENZA	10
ART. 32 - FATTO PERSONALE	11
ART. 33 - PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	11
ART. 34 - PARTECIPAZIONE DELL’ASSESSORE NON CONSIGLIERE	11
ART. 35 - ADUNANZE CONSILIARI APERTE	11
ART. 36 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	12

ART. 37 - CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO	12
CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI.....	12
ART. 38 - SISTEMI DI VOTAZIONE	12
ART. 39 - ORDINE DELLA VOTAZIONE.....	12
ART. 40 - ANNULLAMENTO E REPLICA DELLA VOTAZIONE	13
ART. 41 – MOZIONE D'ORDINE.....	13
ART. 42 - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ.....	13
ART. 43 - DICHIARAZIONI DI VOTO	13
ART. 44 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA	14
CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE.....	14
ART. 45 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA	14
ART. 46 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA.....	14
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 47 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	15
ART. 48 - DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	15